



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

**DETERMINA n. 228 del 13/03/2024**

**STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE**

**OGGETTO: PETROSILLO NUNZIA - APSF OSTETRICA: PROROGA INCARICO IN SOST. DI TITOLARE ASSENTE DAL SERVIZIO IN ATTUAZIONE DELLE DISP. DETTATE DAL D.LGS. N. 151/01 (T.U. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO MATERNITÀ E PATERNITÀ)**

Direttore Struttura: ***SIMONETTI GIOVANNI***  
Responsabile procedimento: ***CORDIOLI ISABELLA***

**Determina n. 228 del 13/03/2024**

Fascicolo 88/2023 CI: 1.04.02

Proposta n. 506/2024



## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che, a seguito della cessazione per dimissioni volontarie a decorrere dal 01/05/2024 della titolare del posto, attualmente assente dal servizio in attuazione delle disposizioni dettate dal d.lgs. n. 151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), dovrà cessare il rapporto di lavoro a tempo determinato a titolo di supplenza instaurato con la sig.ra PETROSILLO NUNZIA in qualità di APSF OSTETRICA presso il P.O. Mantova (cfr. decreto n. 1148 del 24/10/2023);

VISTA la nota prot. 14539 del 11/03/2024 con la quale il Direttore DAPSS chiede di mantenere in servizio la prenominata a fronte del verificarsi dell'assenza dal servizio di unità di pari profilo in attuazione di disposizioni dettate dal d.lgs. n. 151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) al momento sino al 10/11/2024 e comunque sino e non oltre il rientro in servizio della titolare sostituita;

*RICHIAMATO l'art. 70 CCNL Comparto Sanità del 02/11/2022 "2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi. Per il personale sanitario, il relativo limite di durata massima dei contratti a tempo determinato, ivi compresi gli eventuali rinnovi, dovrà essere individuato dalla singola Azienda o Ente in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle regioni. Comunque, anche per tale personale, la deroga alla durata massima non può superare i dodici mesi";*

RITENUTO di mantenere in servizio la prenominata con incarico a tempo determinato a titolo di supplenza per tutta la durata dell'assenza del titolare;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **CORDIOLI ISABELLA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

### **Determina n. 228 del 13/03/2024**



## DETERMINA

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 70 CCNL 02/11/2022, la sig.ra PETROSILLO NUNZIA in qualità di APSF OSTETRICA presso il P.O. Mantova, a titolo di supplenza di titolare assente dal servizio in attuazione di disposizioni dettate dal d.lgs. n. 151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) al momento sino al 10/11/2024 e comunque per tutta la durata dell'assenza della titolare del posto sostituita;
2. di aggiornare di conseguenza la scadenza finale del contratto individuale di lavoro a termine in essere con la prenominata;
3. di dare atto che l'Azienda si riserva di risolvere i contratti anticipatamente (assicurando un termine di preavviso di cui all'art. 71, c. 4 del CCNL 02/11/2022), oltre che in caso di riorganizzazione dei servizi, per sopravvenute esigenze del rispetto della compatibilità economica e dei connessi vincoli di finanza pubblica o dei relativi fabbisogni;
4. di stipulare con la prenominata la proroga del contratto individuale di lavoro a tempo determinato come previsto dai vigenti CC.CC.NN.L. – Comparto Sanità Pubblica;
5. di mantenere al dipendente in oggetto, il trattamento economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.L. – Comparto Sanità Pubblica;
6. di dare atto che il costo complessivo della proroga, corrispondente ad oneri già sostenuti nel corso del presente esercizio, non costituisce aggravio di spesa e si riferisce ad un costo già sostenuto per equivalente figura;
7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

**SIMONETTI GIOVANNI**

(atto firmato digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge)